



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**MANCATO PAGAMENTO DEL TRIBUTO E SUSSISTENZA
DELL'ESIMENTE DI CUI ALL'ART. 6 D.LGS N. 472/1997**

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Puglia - Sezione 5,
Sentenza n. 728 del 20/2/2026 dep. 03.03.2026

Composizione

Pres. Daddabbo e Rel. Polignano.

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 213 SANZIONI CIVILI E
AMMINISTRATIVE - IN GENERE.

Tributi (in generale) - Repressione delle violazioni delle leggi finanziarie
- Sanzioni amministrative tributarie - Esimente di cui all'art. 6, comma 3,
del d.lgs. n. 472/1997 - Limiti applicativi - Fattispecie.

Massima

In tema di sanzioni amministrative tributarie, l'esimente di cui all'art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 472/1997 si applica quando il mancato pagamento di un tributo è imputabile esclusivamente ad un soggetto terzo, purché il contribuente abbia adempiuto all'obbligo di denunciarlo all'autorità giudiziaria e non abbia tenuto una condotta colpevole ai sensi dell'art. 5, comma 1, del cit. d.lgs., nemmeno sotto il profilo della *culpa in vigilando*. (Nel caso di specie, la Corte di merito ha applicato l'esimente suddetta ed ha ritenuto il contribuente meritevole di pagare la sanzione ridotta di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 462/1997 poiché una sua dipendente, denunciata all'autorità giudiziaria, aveva sottratto sistematicamente e fraudolentemente la documentazione contabile, tra cui anche una comunicazione di irregolarità ex art. 54-*bis* del d.P.R. n. 633/1972).

Rif. normativi

Art. 6 del d.lgs. n. 472/1997

Art. 2 del d.lgs. n. 462/1997

Art. 54-*bis* del d.P.R. n. 633/1972

Rif. Giurisprudenziali

Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 27651 del 2024 (CONF.).

Anno pubbl.

2026.

Redattore Antonio Negro